

2

rivista di consulenza aziendale

Diretta da Piero Gualtierotti

Tributi

*Professionisti nel caos:
per la Cassazione i contributi previdenziali
sono spese inerenti l'attività
Supero sul forfait per l'auto aziendale e T.F.R.*

Lavoro

*Cessione d'azienda e diritti dei lavoratori
dopo il D.Lgs. 2.2.2001, n. 18*

*Le novità alla disciplina del part-time
apportate dal D.Lgs. 26.2.2001, n. 100*

*Il lavoro a domicilio
tra subordinazione ed autonomia*

Società

*Il riordino delle disposizioni
in materia di società cooperative
nella L. 3.4.2001, n. 142*

Sped. a.p. - 45% - Art. 2 co. 20/b - L. 662/96 - Filiale di Mantova

Age
Editrice

*Quindicinale di studi e approfondimenti
su tributi, lavoro e previdenza, aziende e società*

8

Prima
edizione
1996

Pietro Scudeller

Il lavoro a domicilio tra subordinazione ed autonomia

Nel presente articolo ci si propone di fare il punto degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sui criteri distintivi del lavoro a domicilio subordinato da quello autonomo¹.

Nell'analisi occorre prendere le mosse dalla definizione legislativa del lavoro a domicilio; recita l'art. 1, primo comma, della L. 877 del 18 dicembre 1973: "è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi."

Il secondo comma precisa: "la subordinazione, agli effetti della presente legge ed in deroga a quanto stabilito

dall'art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente".

Si tratta dunque di soffermarsi "sulla (difficilissima) distinzione tra lavoratore a domicilio e artigiano senza dipendenti"², o comunque tra lavoratore a domicilio subordinato ed autonomo.

La distinzione non può che basarsi sull'esame, nei casi concreti, della ricorrenza dei requisiti indicati dalla legge; la giurisprudenza, così come nella problematica distintiva dei rapporti autonomi e subordinati *tout court*, cioè al di fuori dell'ambito del lavoro a domicilio e nella verifica della sussistenza di rapporti ex art. 2094 c.c., ha elaborato una serie di indici rivelatori,

¹ Ben s'intende, con i limiti di approfondimento che sono imposti dalla sinteticità di un articolo, quale il presente. Per un precedente lavoro analogo cfr. L. CARBONE, in *DPL* n. 36/1992, p. 2429.

² Così il titolo della nota di L. NOGLER a Cass. 15 dic. 1999 n. 14120 in *RIDL*, 2000, II, p. 299.

one (c.d. clau-
tratto di tipo
disposizioni che
reali del con-
ti, è da acco-
o la riduzione
o datoriale in
e.

amente previsti,
vi, consenten-
imento delle
disposizioni di

nell'insieme
gs. 100/2001
situazione: il
lla contratta-
mente il vero
ativa al con-

ca consentirà
che appena
cienti per la
icolare con-

TICO

Guida
per chi deve
assumere
le di servizio

Trattamento
economico
tributi INPS
Calcolo TFR

ione Settembre 2000

COPY DIVISION
DELL'AUTORE
L. 1999/12/29

gg. 136

2,39)

ovverossia di caratteristiche del rapporto, che vengono utilizzate per farne derivare la natura.

Si cercherà quindi di esaminare uno ad uno tali indici, tentando di far comprendere quali possano essere quelli ritenuti più rilevanti, senza dimenticare che la soluzione di ogni caso concreto non può che derivare dall'esame complessivo di tutte le caratteristiche del caso di specie. Un primo elemento, che si considera spesso deporre a favore della subordinazione, è quello della dipendenza socio-economica del lavoratore a domicilio, spesso correlata alla quasi assenza di macchinari propri e talvolta traducesi anche nel fatto che i prezzi delle prestazioni verrebbero ad essere per lo più imposti dal datore di lavoro.

Al riguardo merita innanzitutto di essere esaminata la tesi, tra le più "garantiste" emerse a seguito della nuova definizione legislativa sopra riportata, per la quale "la fattispecie del lavoro a domicilio è *sans phrase*: contiene sia il lavoro etero-organizzato che le prestazioni d'opera"; scrive infatti l'Autore³ che la sostiene: "occorre collocarsi lo-

gicamente su un altro piano: il livello superiore che include sia i rapporti che ex art. 2094 c.c. dovrebbero essere qualificati come subordinati sia i rapporti di lavoro che ex art. 2222 c.c. dovrebbero, invece, essere qualificati come di lavoro autonomo"⁴.

La questione, apparentemente più teorica che pratica, si traduce invero in un approccio diverso al primo elemento discrezionale che si prende in esame: quello della presenza di una struttura di mezzi organizzati o comunque di un'organizzazione, anche di solo lavoro, tale da potersi configurare nel lavoratore a domicilio un imprenditore. Chi infatti nega la possibilità di rapporti autonomi con lavoratori a domicilio, richiede necessariamente la presenza del requisito organizzativo per potersi sottrarre dalla disciplina della L. 877/73; chi invece ritiene che si possano avere anche rapporti d'opera autonomi con soggetti che pur tuttavia non raggiungono i requisiti minimi per essere considerati imprenditori, ritiene non ostativa all'autonomia del rapporto la assenza dell'elemento organizzativo, che diventa perciò irrilevante ai fini distintivi⁵.

³ L. NOGLER in *Il codice civile, Commentario diretto da P. SCHLESINGER, Lavoro a domicilio*, Milano, 2000, pp. 174-175.

⁴ Sul lavoro a domicilio "senza aggettivi" v. i richiami dottrinali nell'op. cit. alla nota precedente, p. 154, nota 300; v. anche *infra* alla nota 5.

⁵ L. NOGLER non ammette la configurabilità neppure teorica di rapporti di lavoro a domicilio autonomi: la tesi è espressa sia nella nota a Cass. 23 settembre 1998 n. 9516, in *RIDL* n. 2/1999, 235 e ss., sia, più ampiamente argomentata, nel testo dello stesso Autore citato alla nota 3, con richiami di dottrina e giurisprudenza, sia conforme che contraria, nella sua nota 381 a pag. 176. Nel senso dell'ammissibilità di rapporti di lavoro a domicilio autonomi, anche in assenza dei requisiti per la configurabilità di un imprenditore nel lavorante a domicilio, cfr., da ultimo, Trib. Treviso 28 dicembre 2000, riportata, con nota, a pag. 507 di questa rivista.

La questione non è di poco conto, poiché si vengono così a ricomprendere nella disciplina della citata L. 877/73 tutti i rapporti intrattenuti con soggetti che non abbiano i requisiti sufficienti ad essere riconosciuti imprenditori. L'Autore scrive infatti nella nota: "Più in generale e malgrado l'opinione di una parte minoritaria della dottrina, la giurisprudenza non dubita che la L. n. 877/1973 abbia superato il problema della distinzione tra lavoro a domicilio subordinato e autonomo, ricomprendendo entrambi nel proprio ambito di applicazione. Il *discrimen* è piuttosto tra lavoro a domicilio quale rapporto di lavoro (senza aggettivi ulteriori) ed attività imprenditoriale connotata dalla presenza di una distinta organizzazione, a proprio rischio del lavoratore, e dei relativi mezzi produttivi (...)." L'Autore a sostegno della sua tesi, opera le seguenti deduzioni (qui esposte riassuntivamente): a) la giurisprudenza che qualificava come lavoro a domicilio autonomo quello in cui il lavoratore è libero di accettare o rifiutare il lavoro commessogli, merita miglior approfondimento, poiché, non richiedendosi la continuità del rapporto, ad ogni accettazione di commessa, anche singola, si riproporrebbe la necessità di dare una qualificazione, ex L. 877/73 o no, al rapporto obbligatorio

altro piano: il livello
 vede sia i rapporti che
 dovrebbero essere
 subordinati sia i rap-
 porte ex art. 2222 c.c.
 e, essere qualificati
 autonomo⁴.

apparentemente più
 si traduce invero in
 so al primo elemento
 tende in esame: quel-
 di una struttura di
 comunque di un'or-
 e di solo lavoro, tale
 rare nel lavoratore a
 enditore. Chi infatti
 di rapporti autonomi
 domicilio, richiede
 presenza del requi-
 per potersi sottrarre
 alla L. 877/73; chi
 possano avere anche
 autonomi con soggetti
 raggiungono i re-
 essere considerati
 non ostativa all'au-
 to la assenza del-
 tativo, che diventa
 fini distintivi⁵.

ER, Lavoro a domicilio,

it. alla nota precedente,

di lavoro a domicilio
 6, in RIDL n. 2/1999,
 citato alla nota 3, con
 nota 381 a pag. 176. Nel
 n assenza dei requisiti
 timo, Trib. Treviso 28

e nella disciplina della
 titi sufficienti ad essere
 e malgrado l'opinione
 L. n. 877/1973 abbia
 omo, ricomprendendo
 ro a domicilio quale
 tata dalla presenza di
 ezzi produttivi (...)."
 riassuntivamente): a)
 in cui il lavoratore è
 dimento, poiché, non
 sa, anche singola, si
 rapporto obbligatorio

Con specifico riguardo all'elemento della dipendenza socio-economica si può osservare che, pur essendo "la posizione di inferiorità dal punto di vista contrattuale" la *ratio* della "rilevata tendenza espansiva propria all'ordinamento posto dal diritto del lavoro"⁶, a fini di tutela del contraente più debole, tale elemento non risulta di per sé sufficientemente discreto.

In dottrina, infatti, L. MENGONI⁷ considera la subordinazione economica alla stregua di un puro dato sociologico; mentre L. MARIUCCI⁸ sostiene trattarsi di concetto che "appare inafferrabile giuridicamente".

così costituito; b) la presenza nell'art. 1 della medesima legge del riferimento al vincolo della subordinazione, si spiega "in ossequio alla funzione suggestiva (cioè la logica protettiva)" della parola "subordinazione"; c) l'interpretazione sarebbe coerente con l'intenzione del legislatore (art. 12 disp. prel. al c.c.), che avrebbe inteso ridurre la tradizionale area del lavoro autonomo a vantaggio della nuova disciplina, come affermato da un certo filone giurisprudenziale giunto a risolvere tutti i casi dubbi nel senso dell'applicabilità della L. 877/73 (per tale filone cfr. la successiva nota 40).

La tesi pare però criticabile, per i seguenti motivi: 1°) la giurisprudenza, ancora di recente, ha affermato quanto segue: "è indubbiamente vero che lo stesso concetto di subordinazione è concettualmente incompatibile con l'ampia facoltà che abbia il lavoratore di opporre un rifiuto ad accettare l'attività richiestagli, e ciò perché, come da questa Corte esposto nella decisione richiamata nella sentenza impugnata (Cass. 14 novembre 1995 n. 11796), la necessità di utilizzare le energie lavorative in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda e, quindi, l'inserimento del prestatore di lavoro (a domicilio) nel ciclo produttivo aziendale postulano la disponibilità del medesimo per una sicura esecuzione del lavoro programmato in relazione alle esigenze e alle finalità dell'impresa; restando altresì escluso, per considerazioni analoghe, che la stessa subordinazione sia configurabile, nel caso di mera discrezionalità del prestatore in ordine alla scelta dei tempi di consegna del lavoro." (Cass. 15 dicembre 1999 n. 14120 in RIDL, 2/2000, p. 299, annotata dalla stesso NOGLER).

2°) La lettera dell'art. 1 L. 877/73 nell'inciso "con vincolo di subordinazione" sembra difficilmente interpretabile in senso diverso da quello per cui tale vincolo debba essere presente, nei termini specificati al secondo comma, per potersi ritenere nell'ambito di applicabilità della legge; ciò significa necessariamente che tale vincolo potrebbe anche non esserci. A norma dell'art. 12 delle preleggi, d'altronde, l'intenzione del legislatore non può essere usata per stravolgere il "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse".

3°) Lo stesso NOGLER non può fare a meno di ammettere che il filone giurisprudenziale richiamato (cfr. infra, come già detto, la nota 40) faceva politica del diritto, poiché "la configurabilità di una presunzione legale relativa di lavoro a domicilio ex art. 1 L. n. 877/73, ribadita nella sentenza annotata, non può vantare alcun appiglio normativo testuale nella suddetta regolamentazione legislativa".

⁶ Le parole virgolettate sono di L. RIVA-SANSEVERINO, in *Comm. al cod. civ. a cura di SCIALOJA BRANCA, vol. V, Lavoro*, Zanichelli, 1986, p. 818.

⁷ In G. DEODATO, E. SINISCALCHI (a cura di) *Autonomia e subordinazione nelle nuove figure professionali del terziario*, Introduzione di L. MENGONI, Milano, 1988, p. 17.

⁸ In *Il lavoro decentrato. Discipline legislative e contrattuali*, Milano, 1979, p. 87.

⁹ In *Il luogo della prestazione di lavoro subordinato*, Milano, 1967, p. 130.

¹⁰ In *Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro*, Milano, 1989, p. 18.

¹¹ In *Diritto del lavoro*, Bari, 1996, pp. 49-50.

nel lavoro, prestato senza vincolo di subordinazione, esclusivamente o anche prevalentemente proprio del prestatore, l'elemento tipico del rapporto di lavoro autonomo".

Alla luce di queste stesse osservazioni anche l'utilizzo di attrezzature o macchinari di scarsa consistenza o valore economico risultano elementi non significativi e perfettamente compatibili sia con il rapporto subordinato che con il rapporto autonomo.

Pacifico è infatti che, da un lato, anche il lavoratore a domicilio subordinato, può risultare persino organizzatore di lavoro altrui¹², oltre che di capitali; dall'altro lato ritenendosi che l'organizzazione imprenditoriale richiesta dall'art. 2082 c.c. può essere anche mera auto-organizzazione ovvero organizzazione di soli capitali minimi¹³.

Noti gli esempi di artigiani, imprenditori "autoorganizzanti", richiamati dal BIGIAVI, dell'impagliatore di seggiole, della guida turistica, del portabagagli o del mediatore.

Secondo S. GATTI¹⁴, "il piccolo imprenditore ha un'organizzazione come qualsiasi lavoratore autonomo che dispone di determinati strumenti per svolgere la propria attività e distribuisce il tempo ed il lavoro per soddisfare gli ordinativi.

L'attività del piccolo imprenditore, come quella del lavoratore autonomo, non dà luogo alla creazione di un complesso di beni, organizzati per la pro-

duzione, suscettibile di assumere caratteristiche proprie, e tale da potersi staccare e vivere indipendentemente dalla persona dell'imprenditore".

Pare peraltro pacifico che anche nei casi in cui non si raggiunga il *minimum* di requisiti per essere considerati imprenditori, piccoli o artigiani, non per questo si cessa automaticamente di essere lavoratori autonomi: basti pensare, ad esempio, ai collaboratori coordinati e continuativi, che, senza essere imprenditori, non sono neppure lavoratori subordinati.

Nel senso di una netta distinzione tra l'area della impresa, anche piccola, e l'area del lavoro autonomo cfr. A. PERULLI¹⁵: "come è stato rilevato (116) (nota 116: da M. GHIDINI, *Disciplina giuridica dell'impresa*, Milano, 1950, p. 142 e ss.), infatti, il lavoratore autonomo non dispone di un'azienda (suscettibile di esecuzione forzata), ma di semplici attrezzi o strumenti (considerati assolutamente impignorabili dall'art. 514 n. 4 c.p.c.), né ha una ditta (risultando solo il nome patronimico); con l'ulteriore conseguenza dell'inapplicabilità al lavoratore autonomo dell'art. 2557 c.c., relativo al divieto di concorrenza per cinque anni in caso di alienazione dell'azienda.

La realtà economico-produttiva, così come esigenze tipicamente giuridiche, sconsigliano, dunque, di eliminare la scansione tipologica impresa/piccola impresa/lavoro autonomo, e di valorizzare invece il dato dell'"organizzazione"

¹² "L'organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre organizzazione di lavoro altrui": così G.F. CAMPOBASSO, *La ricodificazione del piccolo imprenditore*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, p. 348.

¹³ V. W. BIGIAVI, *La "piccola impresa"*, Milano, 1947, p. 97; "la figura nella quale il capitale sembra più volatilizzarsi è quella dell'artigiano", dove spesso coincide con il solo bene dell'avviamento: così G. GALLIGANI in *Note storico-esegetiche sul lavoro autonomo (in margine al convegno di Udine)*, Pisa, 1992, p. 16. Per la verità, peraltro, la tesi è controversa: si veda A. NIGRO, in *Trattato di dir. priv. diretto da P. RESCIGNO*, UTET, 1986, 15, II, p. 1298, nota 231, il quale annovera, con richiami delle opere, tra i sostenitori della non necessità dell'elemento organizzativo nella piccola impresa FERRI, BRACCO, BIGIAVI e GALGANO; tra i sostenitori della tesi opposta, per i quali senza organizzazione non vi è imprenditore, OPPO, MINERVINI e BUONOCORE.

¹⁴ In *Enc. dir.*, vol. XXXIII, voce *Piccola Impresa*, Giuffrè, 1983, p. 762.

¹⁵ In *Il lavoro autonomo, Trattato di Diritto Civile e Commerciale* CICU-MESSINEO-MENGGONI, Milano, 1996, vol. XXVIII, t. 1°, p. 39 (e ss.).

(del lav
ai fini c

Alla
insegna
irreleva
mezzi o
ratore,
organiz
determi
(piccolc

Per c
anche l
d'impre
sivo, co
no inter
nazione

Nepp
dinazior
logici c
frequent
rapporti
di lavor
stanze d
locali pr
da parte
no nella
73)¹⁸ o
dei proc

Anch
per uno
ad un'in
differen
definizio

¹⁶ A qu
Teletavor

¹⁷ Cons
3/11/95 n.

¹⁸ Sull'
utilizzati
858, che l
73 con un

¹⁹ Nel
portanti n
105 (nota
Pret. S. C.
9 giugno

²⁰ Per l'
15 dicemb
n. 6150, in
(nota di N

²¹ In R

(del lavoro e/o dei mezzi di produzione) ai fini discretivi¹⁶.

Alla luce di tali considerazioni ed insegnamenti risulterebbero dunque irrilevanti sia la abituale scarsità dei mezzi o macchinari impiegati dal lavoratore, sia l'assenza di una struttura organizzativo-capitalistica sufficiente a determinare la qualità di imprenditore (piccolo) nel medesimo.

Per corollario ne discenderebbe che anche la mancanza del tipico rischio d'impresa risulterebbe indice non decisivo, come pure la circostanza che siano intervenute trattative per la determinazione del compenso¹⁷.

Neppure persuasive della subordinazione, in quanto elementi anfibologici che ben possono ritrovarsi – e frequentemente si ritrovano – anche in rapporti sicuramente qualificabili come di lavoro autonomo, risultano le circostanze dello svolgimento dell'attività in locali propri, della fornitura di materiali da parte della committente (che rientrano nella previsione dell'art. 1 L. 877/73)¹⁸ o della facilità delle lavorazioni dei prodotti¹⁹.

Anche l'elemento del prestare lavoro per uno o più soggetti sembra poco utile ad un'indagine distintiva, stante la indifferenza di esso dichiarata nella stessa definizione legislativa²⁰. Tuttavia è in-

negabile che il fatto di prestare attività a favore di più soggetti possa far pendere la bilancia verso il piatto dell'autonomia: si legga, ad esempio, Cass. 8 aprile 1998 n. 3634²¹: "... nella specie la Suprema Corte ha confermato sul punto la sentenza di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro a domicilio, dopo aver valutato una serie di risultanze istruttorie di per sé non univoche in ordine alla natura autonoma o subordinata del rapporto, aveva ritenuto elemento decisivo la «presenza sul mercato» come ditta del lavoratore a domicilio, con tale espressione intendendo l'assunzione del rischio peculiare delle imprese che si pongono «sul mercato» ed aveva valutato tale elemento, unitamente ad altri, ancorché da soli non univocamente significativi, come l'espletamento di lavoro per più imprese, per ritenere la natura autonoma del rapporto".

D'altronde se è vero che anche il lavoratore subordinato può cumulare più rapporti (a tempo parziale) contemporaneamente per più datori di lavoro, ciò diventa impossibile, perché contrario all'imprescindibile obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., applicabile anche al lavoratore a domicilio, nei limiti previsti dall'art. 11, 2° c. L. 877/73, quando gli stessi datori di lavoro siano, eventualmente, in concorrenza fra loro.

¹⁶ A questa impostazione aderisce anche L. GAETA in L. GAETA, P. PASCUCCHI (a cura di) *Telelavoro e diritto, La qualificazione del rapporto*, Torino, 1998, p. 9.

¹⁷ Considerano irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto l'elemento delle trattative Cass. 3/11/95 n. 11431 in *FI*, 1996, I, 914, e Cass. 86/2533 in *Rep. F. it.* 86, voce *Lavoro*, (rapporto).

¹⁸ Sull'indifferenza della proprietà in capo al committente piuttosto che al lavoratore dei mezzi utilizzati da quest'ultimo e sulla portata dell'innovazione introdotta dalla L. 16 dicembre 1980 n. 858, che ha sostituito la particella "e" nell'ultima riga del primo comma dell'art. 1 della L. 877/73 con una "o", cfr. Cass. 15 febbraio 1997 n. 1438 in *RIDL* 1998, I, p. 80, con nota di I. MILIANTI.

¹⁹ Nel senso della incompatibilità con la subordinazione di lavori di alta professionalità, comportanti notevoli difficoltà di esecuzione, cfr. Trib. Bologna, 15 marzo 1988, in *RIDL*, 1990, II, p. 105 (nota di V. A. POSO); Pretura di Bologna 15 marzo 1988 in *RIDL*, 1990, II, 105 (nota); *contra*: Pret. S. Caterina Villarosa 20 dicembre 1976 in *Riv. Giur. Lav.* 1977, 4, p. 78; Trib. Caltanissetta 9 giugno 1977, in *FI* 1978, 2, c. 124.

²⁰ Per l'irrelevanza dello svolgimento di attività per più imprese committenti cfr., da ultimo, Cass. 15 dicembre 1999 n. 14120, in *RIDL*, 2/2000, p. 299 (nota di NOGLER); Cass. 18 giugno 1999 n. 6150, in *Giust. civ., Mass.* 1999, 1433; Cass. 23 settembre 1998, n. 9516 in *RIDL* 1999, II, 235 (nota di NOGLER); Cass. 15 febbraio 1997 n. 1433 in *DPL* 23/1997, G, 1726 (nota).

²¹ In *Rep. Foro it., voce Lavoro (rapporto di)*, 1998, n. 582.

Anche l'indice richiamato dalla Cassazione nella sentenza ora citata, consistente nella "presenza sul mercato" della ditta lavorante è elemento forte per l'autonomia del rapporto a domicilio²².

"In linea di principio, mentre l'artigiano opera direttamente per i bisogni del mercato, il lavoratore a domicilio opera in forma indiretta o per così dire interna, in quanto egli si pone in rapporto con uno o più produttori (in genere, imprenditori), intendendo questi ultimi trasformare ulteriormente il prodotto o fungere da intermediari nei confronti dei consumatori"²³.

Un altro indice che, seppur non decisivo, può pesare, laddove ricorra, sul piatto della bilancia dell'autonomia è quello della libertà da particolari ritmi produttivi e da rigorosi termini di consegna dei prodotti lavorati.

²² Nel senso che la presenza sul mercato della ditta deponga inequivocabilmente per l'autonomia del rapporto cfr. anche Cass. 27 aprile 1978 in *Foro it.*, 1978, II, 398; Pretura Milano 25 maggio 1975 in *Riv. giur. lav.*, 1977, III, p. 85, nonché FERGOLA, *Il lavoro nell'artigianato*, Milano, 1992, p. 203 e M. BIAGI, *La nuova legge-quadro per l'artigianato: appunti ricostruttivi e profili di diritto del lavoro in RIDL*, 1986, I, p. 556.

²³ L. RIVA-SANSEVERINO, op. cit. alla nota 6, p. 817.

²⁴ Cfr., in dottrina, L. NOGLER in op. cit. alla nota 3, p. 158; in giurisprudenza, Cass. 15 febbraio 1997 n. 1433 in *DPL* 23/1997, G, 1726 (nota), Cass. 1 settembre 1986 n. 5348, in *Giust. civ.* 1987, I, 94.

²⁵ In *Dir. lav.*, 1996, II, p. 48. Cfr. anche Cass. 15 dicembre 1999 n. 14120 in *RIDL*, 2/2000, p. 299, in motivazione: "restando altresì escluso, per considerazioni analoghe, che la stessa subordinazione sia configurabile, nel caso di mera discrezionalità del prestatore in ordine alla scelta dei tempi di consegna del lavoro."

²⁶ In tal senso, ad esempio, Cass. 13/2/1990, n. 1037, in *Rep. Foro it., voce Lavoro (rapporto)* 1990, n. 426: "Con riguardo alla distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, non costituisce criterio differenziale il contenuto dell'attività lavorativa ove questa si presti ad essere dedotta in entrambi i suddetti tipi di rapporto, ma è determinante il modo in cui essa è utilizzata, sicché occorre stabilire se ricorra l'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale ed a tal fine deve tenersi conto dell'eventuale carattere saltuario e facoltativo dell'utilizzazione medesima, che esclude la natura subordinata del rapporto".

Conformi: Cass. 16 maggio 1998 n. 4955 in Guida al lavoro, 1998/24, p. 26; Cass. 4 settembre 1997 n. 8510 in Guida al lavoro 1997/7, p. 22; Cass. 15 febbraio 1997 n. 1433, in *Dir. lav.*, 1997, II, p. 548; Cass. 88/293, *Mass. Giur. Lav.* '88, 259; Pret. Arezzo 8 marzo 1984, in *RIDL*, 1985, p. 559; Pret. Nizza Monferrato 17/5/1973 in *Not. giur.* 1973, p. 419; Pret. Milano 25/5/1975 in *Riv. giur. lav.* 1977, III, p. 85. *Contra*: Cass. 16 maggio 1998 n. 4955 in Guida al lav., 1998/24, p. 26; Cass. 4 settembre 1997 n. 8510 in Guida al lav., 1997/7, p. 22, Cass. 15 febbraio 1997 n. 1433, in *Dir. lav.* 1997, II, p. 548; Cass. 2 febbraio 1989 n. 628, in *Mass. Giur. Lav.* 1989, p. 344; Trib. Milano, 16 giugno 1976 in *Riv. dir. lav.* 1976, II, 421, secondo il quale non esiste a carico dell'imprenditore obbligo di fornire al lavoratore subordinato a domicilio in modo quantitativamente uniforme il lavoro da prestare, ben potendo la natura speciale del rapporto essere precaria e discontinua; e infine Pret. S. Caterina Villarmosa 20 dicembre 1976 in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, p. 78.

Al riguardo, tuttavia, risulta ancora una volta prevalente l'opinione secondo la quale tale elemento sarebbe irrilevante²⁴, accanto alla opinione diversa per cui esso sarebbe maggiormente indicativo di un rapporto autonomo: così il Tribunale di Sulmona 5 agosto 1995²⁵, secondo il quale la fattispecie di cui all'art. 1 della L. n. 877/1973 non sussiste allorché "le lavoranti a domicilio non siano tenute all'osservanza di particolari ritmi produttivi o di termini di consegna".

Un altro indice che, ove ricorra, potrebbe deporre a favore della natura autonoma del rapporto di lavoro a domicilio è quello della occasionalità delle prestazioni²⁶.

Il richiamo alla continuità è presente nell'art. 2 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 691 che parla del lavoro discontinuo, oltre che nell'art. 409 c.p.c., ma si ri-

tiene ch'esso sia ricavabile dallo stesso concetto di "dipendenza". Sul punto si veda anche D'HARMANT FRANÇOIS²⁷: "è da condividere, altresì, l'opinione che la legge presupponga proprio perché si tratta di lavoro subordinato, anche la continuità del rapporto (intesa come permanenza del vincolo giuridico), nel senso che il prestatore di lavoro a domicilio sia inserito nell'organizzazione dell'impresa ed a disposizione di questa; ne consegue l'esclusione del lavoro saltuario ed occasionale (22) (nota 22: "E' opinione unanime in dottrina...")."

La dottrina più recente è tuttavia non meno discorde della giurisprudenza²⁸.

Assai rilevante è poi l'elemento della presenza o meno della iscrizione del lavoratore all'albo delle imprese artigiane.

Va ricordato al proposito che l'INPS con circolare n. 79 del 26 marzo 1997²⁹ ha affermato che può ritenersi di lavoro autonomo il rapporto in cui siano ravvisabili i seguenti elementi: a) che la ditta sia iscritta all'albo imprese artigiane; b) che la ditta fatturi il lavoro svolto; c) che non sussistano termini rigorosi per la consegna dei prodotti; d) che il lavoro sia svolto in locali e con macchinari propri; e) che l'oggetto della prestazione sia il risultato e non l'energia lavorativa; f) che esista l'assunzione di un rischio in proprio, in rapporto alla rapidità, precisione ed organizzazione del lavoro, in relazione ai quali la committente non abbia alcun potere di interferenza.

Dunque, secondo l'INPS, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituirebbe elemento necessario per il riconoscimento della natura autonoma

del rapporto. L'opinione è ovviamente criticabile, nel senso che si può ritenere possibile il riconoscimento dell'autonomia anche ove manchi tale requisito³⁰; mentre è stato giustamente affermato³¹ che tale elemento costituisce invece un indice dell'autonomia del rapporto, che può essere contestata solo nel rispetto di precise prescrizioni di legge: infatti l'art. 1 della L. 17 marzo 1993 n. 63 ha previsto che "le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985 n. 443 e degli elenchi nominativi degli assistibili di cui alla L. 29 dicembre 1956 n. 1533 (...) provvedano d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'art. 7 della citata L. n. 433/1985".

A partire dall'entrata in vigore di tale norma, l'ente previdenziale che volesse disconoscere la posizione contributiva instaurata sul presupposto della natura artigianale dell'imprenditore, e magari far valere la sua attività di lavoro al fine di vantare altri tipi di crediti contributivi (ad esempio, appunto, per lavoro subordinato a domicilio), dovrebbe dunque preventivamente esperire le procedure contemplate dall'art. 7 della L. n. 443/1985.

Invero, tuttavia, né le sedi periferiche dell'INPS hanno mai tenuto in

²⁷ In *Enc. del Dir.*, Giuffrè, 1973, voce *Lavoro a domicilio*, p. 442.

²⁸ Cfr. L. NOGLER, op. cit. alla nota 3, p. 154 e ss., con richiami di ulteriore dottrina, ove si rinvencono le posizioni più articolate.

²⁹ In *Riv. di cons. az.* n. 8/1997, p. 821 (e in *DPL* n. 16/1997, p. 1180).

³⁰ Di tale opinione anche F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, T. TREU, P. TOSI, *Diritto del lavoro*, 2, *Il rapporto di lavoro subordinato*, Torino, 1998, p. 363.

³¹ Da P. GUALTIEROTTI in *Riv. di cons. az.* n. 5/1997, p. 459 e da L. NOGLER in *Lavoro a domicilio*, citato alla nota 3, p. 207.

considerazione le indicazioni della predetta circolare, come pure è stato giustamente osservato³², né alcun giudice si è poi pronunciato sull'ultimo disposto legislativo richiamato, inspiegabilmente ignorandolo in più casi, nei quali veniva invece confermata l'irrelevanza dell'iscrizione³³.

Ciò fino alla sentenza n. 14120/1999 della Cassazione³⁴, nella quale si legge: "nei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 11 della Legge n. 877/1973, è possibile la coesistenza di due distinte attività di lavoro artigianale e di lavoro a domicilio subordinato ad opera della stessa persona; sicché l'INPS, quando ritiene che sussistano i presupposti per qualificare i rapporti intercorsi tra il committente e i lavoratori come di lavoro a domicilio subordinato, non deve preliminarmente contestare la natura artigiana delle imprese di cui questi ultimi sono titolari."

Il ragionamento della Corte, come ben osservato da L. NOGLER³⁵, "offre all'INPS l'escamotage per evitare la previa contestazione della natura artigiana delle imprese" di cui i lavoratori

a domicilio siano titolari, almeno laddove essi operino per più committenti.

Una attenta riflessione meritano poi gli elementi, come quello della fatturazione dei lavori³⁶ o quello dell'iscrizione alla Camera di Commercio³⁷ (*rectius*, ora, Registro delle Imprese) o al versamento dei contributi INPS quali artigiani, ecc., che determinano l'assetto giuridico dato dalle parti al loro rapporto e pertanto l'elemento della scelta volontaristica operata, desunta non da un mero *nomen iuris* indicato in un contratto, ma appunto dalle modalità concrete di svolgimento del rapporto.

E' noto che nella giurisprudenza degli anni '80 e '90, relativamente alla distinzione tra autonomia e subordinazione ex art. 2094 c.c., vi è stata una vera e propria "svolta" nel senso della rivalutazione della volontà delle parti³⁸.

Secondo P. TOSI, F. LUNARDON³⁹, la cosiddetta rivalutazione della volontà delle parti non ha altro significato che l'abbandono della presunzione di subordinazione che in passato veniva afferma-

³² Così P. GUALTIEROTTI in *Riv. di cons. az.* n. 18/1999, p. 1392 e *ibidem* n. 10/1997, p. 1001.

³³ Così, ad esempio, Cass. 23 settembre 1998 n. 9516, in *RIDL* 2/1999, p. 235 (nota di NOGLER); Cass. 17 febbraio 1998 n. 1676, in *FI* n. 5/1998, I, 1463; Cass. 3 novembre 1995 n. 11431, in *FI* n. 3/1996, I, 914 (con nota di richiami).

³⁴ Cass. 15 dicembre 1999 n. 14120, in *RIDL*, 2/2000, p. 299 (nota di NOGLER).

³⁵ V. nota 34.

³⁶ Considerano irrilevante l'elemento della fatturazione, tra le numerose: Cass. 15 febbraio 1997 n. 1433 in *DPL* 23/1997, G, 1726 (nota); Cass. 2 febbraio 1989 n. 628, in *DPL* 1989, 23, 1587.

³⁷ Considerano irrilevante l'elemento della iscrizione alla Camera di Commercio: Pretura Pisa 30 novembre 1988 in *Inf. Prev.* 1989, 572; Tribunale Siena 19 settembre 1983 in *Lavoro e prev. oggi* 1984, 346; Pretura Pavia 18 giugno 1980, in *FI* 1980, II, 566; Tribunale Pistoia 27 dicembre 1977 in *Prev. artigianato*, 1979, 33, CXIII. Ritiene invece tale elemento rilevante, con altri, per determinare la natura autonoma del rapporto Cass. 5 giugno 1981 n. 3639 in *Orient. Giur. Lav.* 1981, 920.

³⁸ Cfr.: Cass. 11 agosto 1994 n. 7374 in *Riv. it. dir. lav.* 1995, II, p. 480, nella quale si afferma che "riscontrata carenza di allegazione e prova in ordine all'elemento della subordinazione, deve essere dato valore preminente alla qualificazione attribuita dalle parti"; Cass. 16 luglio 1987 n. 6284 in *FI, Mass.*, 1987; Cass. 13 luglio 1988 n. 4150 in *FI*, 1989, I, 2908; Cass. 19 agosto 1991, n. 8893, in *DPL*, 1991, 43, 2864; Cass. 2 luglio 1992 n. 4220 in *RIDL*, 1993, II, 258; Cass. 17 novembre 1994 n. 9718, in *DPL*, 1995, 9, 638; Cass. lav. 29 maggio 1996 n. 4948 del in *DPL* n. 46/1996, G, 3338.

³⁹ In *Digesto*, IV ed., disc. priv., sez. comm., voce *Lavoro (contratto di)*, col. VIII, 1992, p. 165.

titolari, almeno per più commit-

ione meritano poi nello della fattura-nello dell'iscrizione-mercio³⁷ (*rectius*, imprese) o al versa- INPS quali artigia-ano l'assetto giu-ri al loro rapporto to della scelta , desunta non da s indicato in un o dalle modalità to del rapporto.

risprudenza degli mente alla distin- e subordinazione stata una vera e senso della riva-à delle parti³⁸.

F. LUNARDON³⁹, la ne della volontà o significato che unzione di subor- o veniva afferma-

n. 10/1997, p. 1001.

(nota di NOGLER);

re 1995 n. 11431, in

NOGLER).

ss. 15 febbraio 1997
DPL 1989, 23, 1587.

mercio: Pretura Pisa
33 in *Lavoro e prev.*
Pistoia 27 dicembre
vante, con altri, per
ent. *Giur. Lav.* 1981,

lla quale si afferma
ubordinazione, deve
luglio 1987 n. 6284
gosto 1991, n. 8893,
Cass. 17 novembre
in DPL n. 46/1996,

VIII, 1992, p. 165.

ta dalla giurisprudenza⁴⁰ nell'ipotesi di insufficienza del quadro probatorio.

Lo stesso INPS, con la circolare n. 79 del 1997 sopra ricordata, ha sottolineato l'importanza da attribuire alla volontà delle parti, richiamando la sentenza della Cassazione 13 marzo 1990 n. 2024⁴¹, che afferma che per la qualificazione del rapporto "non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti", potendosi pervenire ad una qualificazione diversa, soltanto se si dimostra in concreto che la subordinazione si è di fatto realizzata nel corso del rapporto.

Pertanto neppure l'INPS, che ne sarebbe il primo interessato, com'è noto, prescinde da quell'elemento fondamentale che è l'assetto voluto dalle parti per la regolamentazione del rapporto, nono-

stante la presenza di quell'orientamento giurisprudenziale⁴² che indurrebbe a ritenere legittimo, nell'ambito del lavoro a domicilio, un tale atteggiamento.

La rilevanza della volontà delle parti per il carattere autonomo del rapporto è confermata da quella giurisprudenza che considera indicativo della natura autonoma del lavoro a domicilio l'elemento della libertà per il lavoratore di accettare o rifiutare i lavori o commesse che gli vengono proposti, talora anche a prescindere dall'esistenza o meno di una vera e propria organizzazione imprenditoriale nel lavoratore⁴³.

Strettamente collegato al precedente è poi l'ulteriore elemento, a favore dell'autonomia, del mancato inserimento del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale.

⁴⁰ Cfr.: Cass. 18 giugno 1999 n. 6150, in *DPL* n. 45/1999, p. 3180; Cass. 9.11.95, n. 11688, *RIMP*, 1996, II, 14; Cass. 3 aprile 1992 n. 4118 in *Giust. civ., Mass.* 1992, 4; Cass. 18 febbraio 1989 n. 927, *DPL*, 1989, 1790; Cass. 22.01.1987 n. 615, *MGL*, 1988, 259; Trib. Treviso 19 novembre 1994, in *I. Prev.* 1994, 1418, secondo il quale nel lavoro a domicilio "il profilo volontaristico assume una valenza secondaria rispetto a quella normalmente assunta dalla volontà delle parti negli altri casi di prestazione lavorativa". Nel senso dell'esistenza di una presunzione di lavoro subordinato nella giurisprudenza anche F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, T. TREU, P. TOSI, *Diritto del lavoro*, 2, *Il rapporto di lavoro subordinato*, Torino, 1998, p. 33.

Per una considerazione critica di questo orientamento cfr. supra nota 5.

⁴¹ La massima riportata nella circolare dell'INPS si trova anche in *DPL* n. 30/1990, p. 1949.

⁴² Cfr., ad esempio, Pret. Pisa 30 novembre 1988 in *Inf. Prev.* 1989, 572, ove si afferma che "i tradizionali criteri discretivi tra lavoro autonomo e subordinato non appaiono traslabili ai fini della individuazione del rapporto di lavoro a domicilio"; Trib. Mantova 12 febbraio 1990, *I. Prev.*, 1990, 808; Trib. Treviso 19 novembre 1994, *I. Prev.*, 1994, 1418: "il profilo volontaristico assume una valenza secondaria rispetto a quella normalmente assunta dalla volontà delle parti negli altri casi di prestazione lavorativa"; per un sostanziale *revirement* di quest'ultimo Tribunale cfr. però anche la sentenza 28 dicembre 2000, riportata, con nota, a pag. 507 di questa rivista.

⁴³ "In considerazione del fatto che la subordinazione tecnica implica l'inserimento del lavoratore a domicilio nel ciclo produttivo dell'impresa, si è ritenuto non configurabile il rapporto subordinato quando il prestatore sia libero di accettare o rifiutare il lavoro commessogli (Cass. 14/11/1995, n. 11796, *MGL*, 1996, 49)." Così A. GUARNIERI in *Il lavoro a domicilio, Diritto del Lavoro, Commentario diretto da Franco Carinci*, UTET, 1998, II, p. 183.

Nello stesso senso si veda innanzitutto Cass. 14120/1999, richiamata ampiamente supra alla nota 5; inoltre: Cass. 17 febbraio 1998 n. 1676, in *FI*, 1998, I, c. 1463; Cass. 4 settembre 1997 n. 8510 in *Guida al lavoro*, 1997/7, p. 22; Cass. 14 novembre 1995, n. 11796 in *Mass. giur. lav.*, 1996, p. 49; con riferimento ad attività di ripasso e imbustamento o finissaggio di capi di maglieria Pret. Milano 23 ottobre 1989 in *DPL* n. 10/1990, p. 647; Pret. Modena 22 marzo 1988 in *RIDL*, 1988, II, p. 938; Pretura Vercelli 20 marzo 1985, in *Orient. Giur. Lav.* 1986, 356. Conforme anche la recentissima Trib. Treviso 28 dicembre 2000, riportata, con nota, a pag. 507 di questa rivista.

Contra: Cass. 19 novembre 1996 n. 10104, in *Inf. Prev.* 1996, p. 1385; Pret. Pisa 30 novembre 1988 in *Inf. Prev.* 1989, 572; Pretura Ascoli Piceno 4 dicembre 1980, in *Prev. Soc.* 1981, 987; in dottrina L. NOGLER, in *op. cit.* alla nota 3, p. 157.

In questo requisito si sostanzia, secondo la consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, la cd. "subordinazione tecnica" (quella cioè descritta all'art. 1, secondo comma, della L. 877/73, secondo una delle definizioni più affermate⁴⁴) del lavoro a domicilio: "il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall'elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell'impresa, quanto da quello tipico, dell'inserimento dell'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno"⁴⁵.

Indice della natura autonoma del rapporto può risultare anche la mancanza di direttive specifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni, richieste nella definizione di cui all'art. 1, secondo comma, della legge *de qua*.

"Le prescrizioni preventive possono essere impartite anche una volta per

tutte all'inizio del rapporto mediante la consegna di un modello da riprodurre fedelmente, ma non possono limitarsi ad una descrizione generica del lavoro che lasci al prestatore margini di autonomia esecutiva"⁴⁶.

Speculare al requisito della imparizione di direttive specifiche è quello del successivo controllo, da parte del datore di lavoro, della conformità del prodotto della lavorazione alle medesime.

Merita al riguardo ricordare quanto osservato da P. GUALTIEROTTI⁴⁷, il quale osserva che "la giurisprudenza è unanime nell'affermare che nel lavoro a domicilio, la subordinazione ovvero «l'assoggettamento del prestatore di lavoro al controllo ed al potere gerarchico dell'imprenditore si attua rispetto allo svolgimento materiale del lavoro in un momento precedente, con disposizioni tecniche sulle modalità di esecuzione, e in un momento successivo, con

⁴⁴ Per le altre aggettivazioni dottrinali della subordinazione nel lavoro a domicilio cfr. L. ZACCARELLI, *La subordinazione nel lavoro a domicilio*, in *DPL*, 1996, 12, p. 745.

⁴⁵ Così trovati in Cass. 15 dicembre 1999, n. 14120, cit. in nota 5, e riportata anche in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 2544; nello stesso senso: Cass. 23 settembre 1998, n. 9516, in *RIDL*, 1999, II, p. 235; Cass. 14/11/1995, n. 11796, *MGL*, 1996, 49; Cass. 3 aprile 1992, n. 4118, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 631; Cass. 2 febbraio 1989 n. 628, in *Giust. Civ. Mass.* 1989, fasc. 2; Trib. Venezia 17 maggio 1988 in *Inf. prev.*, 1988, p. 1352; Pret. Ferrara 29 gennaio 1994 n. 183, in *Inf. prev.*, 1995, p. 146; Pret. Prato 12 febbraio 1991, n. 169, in *Toscana lav. giur.*, 1991, p. 587; Pret. Milano, 23 ottobre 1989, in *Orient. Giur. Lav.*, 1990, fasc. 2, 54; Pret. Arezzo 26 marzo 1984 in *orient. giur. lav.*, 1984, p. 1008; ulteriori indicazioni giurisprudenziali si trovano in (L. GAETA) P. TESAURO, *Subordinazione e lavoro a domicilio*, in L. GAETA, P. TESAURO *La subordinazione*, in L. GAETA, F. STOLFA, P. TESAURO, *Il rapporto di lavoro: subordinazione e costituzione*, I, Torino, 1993, pp. 199-200. In dottrina v. GRANDI e PERA in *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, 1996, Padova, p. 420, sub. 2128 c.c..

Per un'ampia trattazione critica sull'esatto significato da dare all'espressione "inserimento nel ciclo produttivo dell'impresa" si rinvia infine a L. NOGLER, op. cit. alla nota 3, p. 161 e ss., il quale richiama anche, criticamente, l'opinione di P. MORGERA, in *Lavoro a domicilio: inserimento nel processo produttivo ed assoggettamento al potere direttivo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1989, p. 344, secondo il quale "l'inserimento nel ciclo produttivo di un'impresa sussiste anche nei rapporti tra grande impresa e piccola impresa satellite, la cui sopravvivenza è strettamente condizionata dalla costanza del flusso delle commesse".

⁴⁶ Così Cass. n. 1361/93, *MGL*, 1993, 168. Conformi: Cass. 26 aprile 1999 n. 4144 in *Mass. giur. lav.*, 1999, p. 882, con nota di MORGERA; Cass. 4 febbraio 1993, n. 1361, in *Mass. giur. lav.*, 1993, p. 168; Cass. 27 aprile 1985 n. 2750 in *RIDL*, II, p. 806, con nota di PAPALEONI; Cass., sez. 3°, 23 ottobre 1981, in *Giur. it.* 1983, II, c. 164; Trib. Ascoli Piceno 26 aprile 1993 in *Dir. lav. Marche*, 1994, p. 65; Pret. Modena 22 maggio 1988 in *Giur. merito*, 1988, p. 961 e Pret. Modena 22 marzo 1988 in *Orient. giur. lav.*, 1988, p. 702. Nel senso invece dell'irrelevanza di prescrizioni analitiche iniziali, v. Cass. 15 dicembre 1999 n. 14120 in *RIDL*, II, 2000, p. 299.

⁴⁷ In questa rivista n. 18/1999, p. 1389.

il contro
finito all
re». Si i
lavorato
trante co
moment
e ciò sp
zioni ide

Può ri
la distin
specific
ricondur
dinazion
dell'ope
di cui al
ha intere

In cor
di proce
delle nu
concreto
osservar

⁴⁸ L'At
1992, Ber

Cfr. an
17 febr
voce Lav
23 luglio
1987, I, 9-
la subordi
5 gennaio
637, 638.

il controllo della rispondenza del lavoro finito alle disposizioni dell'imprenditore». Si richiede, in particolare, che il lavoratore sia «sottoposto al più penetrante controllo del datore di lavoro al momento delle riconsegne del prodotto, e ciò specie quando si tratti di lavorazioni identiche e ripetitive»⁴⁸.

Può risultare peraltro difficile anche la distinzione tra il controllo di direttive specifiche impartite inizialmente, che ricondurrebbe nell'ambito della subordinazione, e quel controllo sul risultato dell'opera autonoma che pure, per i fini di cui all'art. 2226 c.c., il committente ha interesse a svolgere.

In conclusione, ribadita la necessità di procedere ad un esame complessivo delle numerose caratteristiche del caso concreto, si ritiene di dover comunque osservare che maggior attenzione dovrà

essere di norma dedicata all'assetto giuridico scelto dalle parti e rispettato nel corso del rapporto, attraverso gli indici di maggiore o minore autonomia effettiva e libertà gestionale del lavoratore, al conseguente suo inserimento o meno nel ciclo produttivo dell'impresa, al tipo di direttive iniziali e di controllo successivo in ordine alle modalità di svolgimento e, rispettivamente, al risultato dell'opera; tenuto conto, infine, del relativo valore, nel senso sopra specificato, dell'iscrizione del lavoratore all'albo delle imprese artigiane.

Ci si riserva infine di dedicare un'apporto, futuro esame al lavoro a domicilio "mentefatturiero" (contrapposto a quello manifatturiero), contraddistinto cioè dalla prestazione di attività intellettuale, al cui tema si riconnette quello del cd. telelavoro.

⁴⁸ L'Autore richiama, per tutte: Cass. Sez. Lav. 2 febbraio 1989, n. 628; Pret. Treviso, 5 marzo 1992, Bertolini-INPS, *Inf. Prev.*, 1992, 989.

Cfr. anche Cass. 15 dicembre 1999 n. 14120, in RIDL, 2/2000, p. 299 (nota di NOGLER); Cass. 17 febbraio 1998 n. 1676, in FI n. 5/1998, I, 1463; Cass. 5 gennaio 1995 n. 151 in FI, Rep. 1995, voce Lavoro (rapporto), n. 602; Cass. 10 aprile 1986 n. 2533, id., Rep. 1986, voce cit., n. 637; Cass. 23 luglio 1983 n. 5096, in Giust. civ., 1984, I, 1215; Cass. 1 settembre 1986 n. 5348, in Giust. civ., 1987, I, 94; Cass. 27 aprile 1985 n. 2750, in RIDL, 1985, II, 806. Per la irrilevanza, al fine di escludere la subordinazione, del rimborso alla ditta committente dei capi male confezionati, si vedano Cass. 5 gennaio 1995 n. 151, FI, Mass., 17 e Cass. 10 aprile 1986 n. 2533 in FI, Rep., 1986, voce cit., 637, 638.